



## Determinazione Dirigenziale

N. 446 \_\_\_\_\_ 22.07.2010 \_\_\_\_\_

**Oggetto:** disciplina esoneri turni servizio taxi.

### IL DIRIGENTE

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 08/07/2003, al fine di una migliore organizzazione del servizio dando la possibilità agli aventi diritto di scegliere l'effettuazione di un solo turno per un periodo di 6 mesi prorogabili per altri 6 mesi, è stata istituita la nuova disciplina, in via sperimentale e limitata nel tempo, degli esoneri turno nell'ambito del servizio taxi;

che successivamente si è provveduto con altre Determinazioni Dirigenziali a prorogare la suddetta disciplina;

che con Determinazioni Dirigenziale 15/2009 è stata modificata parzialmente la "disciplina esoneri turni di servizio taxi.";

che i criteri per il rilascio dell'esonero turno determinati nel periodo della suddetta sperimentazione sono stati ritenuti utili al miglioramento del servizio e non sono risultati ostativi al corretto svolgimento dello stesso;

che sono state ultimate le procedure relative al rilascio delle nuove licenze taxi di cui ai concorsi approvati con Determinazioni Dirigenziali n. 1391/2005 e n. 1395/2005, nonché alle Deliberazioni G.C. nn. 584/2006 e 592/2007 concernenti l'ampliamento dell'organico previsto con i bandi relativi ai sopra citati concorsi;

che pertanto si ritiene utile approvare la disciplina degli esoneri turni nei seguenti casi:

- a) assistenza al coniuge, ai figli ed ai genitori del titolare di licenza taxi portatori di handicap o sofferenti di gravi patologie attestate dal settore di medicina legale della A.S.L. di appartenenza (in tal caso dovrà essere presentata autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente è l'unico soggetto in grado di prestare assistenza al paziente);
- b) assistenza ai figli minori conviventi con il genitore vedovo/a e/o separato/a (nel caso in cui il titolare di licenza sia separato/a dovrà fornire l'atto di separazione/sentenza del Tribunale da cui risulti l'affidamento del figlio);
- c) assistenza ad affini di primo grado conviventi, affetti da handicap grave, attestato da certificazione medica ai sensi della legge 104/92 (da parte di chi risulti essere l'unico soggetto in grado di fornire assistenza continuativa);

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con Deliberazione C.C. n. 214/98.

Visto l'art. 34 – comma III – dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C. n. 122 del 17.7.2000.

## **DETERMINA**

Per i motivi cui alle premesse, di approvare la disciplina concernente gli esoneri turni di servizio nei seguenti casi:

- a) assistenza al coniuge, ai figli ed ai genitori del titolare di licenza taxi portatori di handicap o sofferenti di gravi patologie attestate dal settore di medicina legale della A.S.L. di appartenenza (in tal caso dovrà essere presentata autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente è l'unico soggetto in grado di prestare assistenza al paziente);
- b) assistenza ai figli minori conviventi con il genitore vedovo/a e/o separato/a (nel caso in cui il titolare di licenza sia separato/a dovrà fornire l'atto di separazione/sentenza del Tribunale da cui risulti l'affidamento del figlio);
- c) assistenza ad affini di primo grado conviventi, affetti da handicap grave, attestato da certificazione medica ai sensi della legge 104/92 (da parte di chi risulti essere l'unico soggetto in grado di fornire assistenza continuativa);

Pertanto i titolari di licenza le cui situazioni personali rientrano nei casi a) b) e c) potranno continuare a scegliere l'effettuazione di un turno con conseguente esenzione degli altri turni.

La scelta del turno che si intende effettuare dovrà essere fatta nell'ambito della tipologia dei turni approvata con Ordinanza del Sindaco ed al momento in vigore.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) chi usufruisce dell'esonero turno non potrà usufruire del cambio turno e dovrà esibire la l'autorizzazione in caso di eventuali controlli. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione sarà apposta sul lunotto dell'autovettura, a cura del personale comunale, una fustella adesiva recante la lettera **E** del colore del turno prescelto. Tale fustella dovrà essere restituita all'Ufficio alla scadenza dell'autorizzazione;
- b) le autorizzazioni successive all'emanazione del presente provvedimento avranno validità massima di sei mesi e potranno, essere prorogate per ulteriori sei mesi qualora le condizioni necessarie ai fini del rilascio siano rimaste invariate;
- c) il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà sanzioni disciplinari.

La presente Determinazione Dirigenziale avrà validità illimitata salvo nuove modifiche inerenti la disciplina degli esoneri turni.

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Gisotti

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Serra